

ALLEGATO 6A ¹**PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI NUOVI ALLACCIAMENTI**

6A.1 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DI UN PUNTO DI RICONSEGNA SU RR .	57
6A.1.1 Richiesta	57
6A.1.2 Studio Preliminare ed Individuazione del Punto di Riconsegna su RR..	58
° 6A.1.3 Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità	58
° 6A.1.4 Sottoscrizione del contratto di allacciamento.....	59
° 6A.1.5 Realizzazione dell'allacciamento.....	59
°6A.1.6 Corrispettivi, contributi di allacciamento e garanzie bancarie da parte del soggetto richiedente	60
°6A.1.7 Opere a carico del soggetto richiedente.....	62
6A.2 RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA	62
6A.2.1 Criteri di Ammissibilità	65
6A.2.2 Criteri per la Localizzazione del punto di immissione	66
6A.2.3 Offerta per la realizzazione di nuove connessioni	66
6A.2.4 Accettazione dell'offerta	67
6A.2.5 Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente	68
°6A.2.6 Determinazione del contributo di connessione per produzioni.....	68
°6A.2.7 Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione.....	69
6A.2.8 Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione	70

¹ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto della proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 6.

6A.1 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO DI UN PUNTO DI RICONSEGNA SU RR

Possono richiedere un allacciamento alla Rete di Trasporto i seguenti soggetti:

- a) un Cliente Finale, tramite un rappresentante legale;
- b) un'Impresa di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- c) un Fornitore di un Cliente Finale munito di procura;
- d) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

Il processo per la realizzazione di un nuovo allacciamento è costituito dalle seguenti fasi:

1. Richiesta
2. Studio Preliminare ed Individuazione del Punto Riconsegna su RR
3. Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità
4. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
5. Realizzazione dell'allacciamento

6A.1.1 Richiesta

I soggetti richiedenti dovranno inviare al Trasportatore la richiesta di allacciamento contenente la seguente documentazione:

- a) Dati anagrafici del richiedente (ragione sociale, indirizzo, ecc.)
- b) Definizione della tipologia di allacciamento richiesto: Punto di Riconsegna su RR
- c) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dell'area interessata dall'allacciamento) con indicazione del Punto di Riconsegna desiderato;
- d) indicazione della portata massima oraria e giornaliera coerente con il profilo di prelievo a regime;
- e) indicazione dei tempi necessari al raggiungimento della "messa a regime";
- f) indicazione del consumo annuale mensilizzato a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) per i Punti di Riconsegna su RR, tipologia di Operatore Allacciato (civile/industriale e come da codice ATECO 2007 attività produttive):
 - per gli industriali: indicazione della categoria merceologica e dell'andamento dei consumi durante i giorni della settimana e nel corso della giornata (giorni di chiusura settimanale, numero di turni di produzione); se stagionale: indicazione del periodo di campagna produttiva;

- per i civili: consumi attesi nei 5 anni successivi all'attivazione in base allo sviluppo urbano previsto;
- h) indicazione della data prevista per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- i) informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile.

La documentazione per la richiesta di un nuovo allacciamento deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare e di fattibilità, che caratterizzano, come indicato al seguente paragrafo, le fasi iniziali della procedura stessa.

Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o tramite PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

6A.1.2 Studio Preliminare ed Individuazione del Punto di Riconsegna su RR

A seguito del ricevimento di una richiesta di allacciamento, corredata degli elementi di cui sopra, il Trasportatore procederà a validare la richiesta e ad effettuare le verifiche sulla Capacità di Trasporto.

Sulla base delle verifiche effettuate, degli studi preliminari di eventuali sopralluoghi, il richiedente e l'Impresa di Trasporto dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Riconsegna su RR sottoscrivendo il relativo verbale.

Qualora entro il termine di tre mesi non fosse possibile contattare il richiedente o individuare un Punto di Riconsegna su RR, la richiesta di allacciamento si intenderà decaduta.

° 6A.1.3 Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di allacciamento, il Trasportatore elaborerà lo studio di fattibilità a fronte della sottoscrizione del relativo contratto. Lo studio di fattibilità si rende necessario per definire le caratteristiche progettuali dell'allacciamento.

L'offerta per la realizzazione dello studio di fattibilità ed i tempi necessari alla sua realizzazione viene comunicata dal Trasportatore al richiedente precedentemente alla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di Riconsegna su RR.

° 6A.1.4 Sottoscrizione del contratto di allacciamento

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità definito al punto precedente, invia al richiedente—l'offerta per la realizzazione del nuovo allacciamento o potenziamento di quello esistente entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del punto di Riconsegna su RR.

All'interno dell'offerta saranno riportati le seguenti informazioni:

- a) la data di richiesta del preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di riconsegna;
- c) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- d) la ragione sociale del richiedente;
- e) il tempo previsto per la realizzazione del punto di riconsegna;
- f) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione del punto di riconsegna, distinguendo le differenti componenti di costo ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali alle forniture e alle spese generali;
- g) le caratteristiche del Punto di Riconsegna su RR (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- h) i dati relativi alla localizzazione del Punto di Riconsegna su RR, così come definiti nel verbale;
- i) l'importo della garanzia bancaria a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento;
- l) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- m) le modalità di accettazione del preventivo;
- n) il codice di rintracciabilità unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di allacciamento.

L'offerta avrà validità di 3 mesi dalla data di emissione e si intende accettata qualora entro tale termine pervengano al Trasportatore l'offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale munito di appropriati poteri, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i poteri di rappresentanza del soggetto firmatario, la garanzia bancaria descritta al successivo paragrafo 6A.1.6.

° 6A.1.5 Realizzazione dell'allacciamento

A seguito della sottoscrizione del contratto di allacciamento e del ricevimento della garanzia bancaria, il Trasportatore avvierà la fase realizzativa dell'allacciamento.

Successivamente al completamento dell'allacciamento e della attivazione del nuovo Punto di Riconsegna, l'Impresa di Trasporto provvede alla relativa

comunicazione al richiedente l'allacciamento e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del richiedente e dovrà essere realizzata in conformità con quanto descritto al successivo paragrafo 6A.1.7.

°6A.1.6 Corrispettivi, contributi di allacciamento e garanzie bancarie da parte del soggetto richiedente

La determinazione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere per l'allacciamento di un Punto di Riconsegna si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto di Riconsegna e l'Investimento Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l'opera in condizioni di economicità.

L'Investimento Ammissibile corrisponde all'incremento patrimoniale tale per cui il ricavo associato al nuovo investimento risulta uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità alla capacità associata al nuovo Punto di Riconsegna:

$$I_{amm} = (CR_r + CM^T) * Q * K * R \quad (1)$$

Dove

CR_r = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale approvato e pubblicato dall'Autorità;

Q = capacità indicata nella richiesta di allacciamento;

CM^T = corrispettivo di misura per ciascun Punto di Riconsegna approvato dall'Autorità;

K = coefficiente correttivo assunto pari a 0,9 nel caso di Punti di Riconsegna a Clienti Finali, assunto pari a 0,6 nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;

R = fattore di attualizzazione determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente considerando una vita utile del cespite di 50 anni aggiornato periodicamente dall'Autorità.

Il contributo calcolato per la realizzazione di un Punto di Riconsegna è definito quale differenza tra l'investimento per la realizzazione del Punto di Riconsegna e l'Investimento Ammissibile:

$$C_{\text{calcolato}} = I - I_{\text{amm}} \quad (2)$$

dove:

$C_{\text{calcolato}}$ = Contributo calcolato;

I = Investimento per la realizzazione del Punto di Riconsegna definito sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera (lunghezza, diametro, ecc.);

I_{amm} = Investimento Ammissibile di cui alla formula (1).

Al momento dell'accettazione dell'offerta, a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento, il soggetto richiedente dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

Il valore della garanzia o del deposito dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa di cui ai paragrafi 6A.1.2, 6A.1.3 e 6A.1.4 nel caso in cui non risulti necessario il versamento di alcun contributo oppure pari al costo di realizzazione del Punto di Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo secondo quanto previsto alle precedenti formule (1) e (2); il valore della garanzia verrà esplicitato nel contratto di allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione dell'allacciamento e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione.

Qualora il soggetto non provvedesse, direttamente o tramite soggetto titolato ai sensi del Codice di Rete, alla sottoscrizione di un Contratto di Trasporto, in conformità con le previsioni di prelievo dallo stesso comunicate al Trasportatore, ed avente come Punto di Riconsegna su RR l'allacciamento richiesto, entro un anno dalla comunicazione da parte del Trasportatore dell'avvenuta sottoscrizione del "Verbale di messa in gas", il Trasportatore ha diritto a richiedere, e il soggetto richiedente si impegna a riconoscere, la restituzione dei costi ed oneri tutti sostenuti per la realizzazione dell'allacciamento e dei potenziamenti del sistema a monte comprensivi degli impegni di spesa a tal fine già assunti.

°6A.1.7 Opere a carico del soggetto richiedente

La realizzazione della cabina di misura e riduzione è di norma a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste al suo interno ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con il Trasportatore.

Qualora la richiesta sia relativa ad un Punto di consegna, il richiedente dovrà installare anche le apparecchiature necessarie alla rilevazione dei parametri di qualità di cui al capitolo "Qualità del Gas".

Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura.

Il richiedente si impegna ad installare le apparecchiature per l'odorizzazione del gas in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il richiedente si impegna altresì ad installare le apparecchiature atte alla rilevazione dei parametri di controllo e di qualità in conformità a quanto contenuto nel capitolo "Qualità del Gas" e a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, il Trasportatore richiede che le nuove stazioni di misura possiedano i requisiti di cui al paragrafo 10.6 del capitolo "Misura del Gas".

6A.2 RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Consegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- a) un'Impresa di Stoccaggio;
- b) un'Impresa di Produzione;
- c) un'Impresa di Rigassificazione;
- d) un'Impresa di Produzione di biometano, direttamente o tramite il futuro utente della rete;
- e) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);

- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di consegna;
- c) indicazione della portata massima e minima oraria e giornaliera coerente con il profilo di immissione a regime;
- d) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- e) le informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile;
- f) indicazione della curva di immissione annuale mensilizzata a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto di installazione degli impianti;
- h) schema dell'impianto, firmato da tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto;
- i) nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la specifica di qualità di cui al capitolo 11 del Codice di Rete, tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti gestita dal Trasportatore - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo – tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità;
- j) nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni di biometano, l'indicazione del processo, in particolare la materia utilizzata in ingresso e il trattamento del biogas per la produzione del biometano, indicando le caratteristiche qualitative del biogas da immettere in rete, tenendo conto che per l'intera durata dell'obbligo di stand still conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il Trasportatore farà riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013. A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.
- k) j) attestazione del versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2.000,00 Euro, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente. Per gli impianti di produzione di biometano tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni di biometano, oltre a quanto previsto ai precedenti punti da a) a j), il richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:

1. apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza del proprio impianto al Decreto interministeriale 2 marzo 2018 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
2. apposita dichiarazione con cui si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In relazione al precedente punto 1, l'accertamento da parte del Trasportatore di cui alla Delibera 27/19-64/20, Allegato A, art.2, comma 2, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva.

Resta fermo che in tutti i casi il Trasportatore non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.

In sede di presentazione della richiesta il Richiedente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Trasportatore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Codice.

In tali casi si applica quanto previsto al successivo Capitolo 19.

Il Trasportatore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 1, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete. La documentazione per la richiesta di una nuova connessione deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare o di fattibilità che caratterizzano, come di seguito indicato le fasi iniziali della procedura stessa. Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

Le fasi previste dal processo sono:

1. Richiesta
2. Valutazione di ammissibilità
3. Studio di fattibilità e progetto preliminare
4. Sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna
5. Sottoscrizione del contratto di allacciamento

6. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
7. Approvvigionamenti e appalti
8. Realizzazione dell'opera.
9. Collaudi e messa in esercizio
10. Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna, il Trasportatore, a seguito della verifica della compatibilità tra l'eventuale connessione e la situazione impiantistica di rete, trasmette al Richiedente la comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione del nuovo punto o per il potenziamento di punti esistenti. In caso di esito negativo, il Trasportatore ne dà motivazione scritta.

Nei soli casi di Punti di Consegna di produzione da biometano, tali comunicazioni devono essere trasmesse dal Trasportatore entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

6A.2.1 Criteri di Ammissibilità

I criteri di ammissibilità devono essere coerenti con quanto previsto nelle direttive di cui alla Delibera 46/2015/R/gas 27/19 **64/20** che, a sua volta, ha fatto proprie le tesi prospettate dai Documenti di Consultazione n. 160/2012/R/gas e n. 498/2014/R/gas.

In particolare, il profilo di immissione nel Punto di Consegna, deve essere determinato e realizzato nell'osservanza dei seguenti criteri generali:

- Deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale. Tali caratteristiche sono disciplinate dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 e del 17/04/2008, inerenti le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture di distribuzione, incluse le linee dirette e di trasporto gas naturale.
- Deve rispettare e garantire nel tempo, sia al momento della connessione che durante la programmazione dei flussi di rete, i livelli specifici e i vincoli di pressione (massima e minima), di qualità e capacità pubblicati nel Codice di rete del Trasportatore al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza e affidabilità, il trasporto dei quantitativi di gas richiesti dagli utenti del servizio e la riconsegna dei medesimi alle condizioni contrattuali stabilite.

In questo senso, si osservino le disposizioni riportate nei seguenti capitoli del presente Codice di Rete:

- capitolo 11 Qualità;
- capitolo 11/A Specifica Tecnica;
- capitolo 12 Pressioni di Consegna e Riconsegna

6A.2.2 Criteri per la Localizzazione del punto di immissione

I criteri per la localizzazione del punto di immissione sono i seguenti:

Per le immissioni che garantiscono un livello di Qualità del gas costante e intrinseco alla natura della produzione, il punto di immissione sarà quello più vicino al sito del richiedente, fermo restando eventuali vincoli di natura impiantistica, orografica e urbanistica.

Per le immissioni che non garantiscono un livello di Qualità del gas costante e possono presentare in particolari casi periodi di presenza di sostanze inquinanti, il punto di immissione sarà scelto dal Trasportatore a seconda dei flussi di gas dell'area in oggetto, in modo da garantire le massime condizioni di miscelazione; il punto potrebbe non corrispondere a quello posto alla minima distanza tra l'impianto del richiedente e la posizione della rete di trasporto. In particolare per gli impianti di produzione di biometano, questi dovranno soddisfare le "Condizioni di Connessione" previste nel paragrafo 8 della ~~rapporto tecnico~~ specifica tecnica UNI/TRS 11537.

La localizzazione del punto di immissione selezionato dal Trasportatore sarà identificata e comunicata al richiedente nello studio di fattibilità di cui al punto 3 del precedente capitolo. In particolare per gli impianti di produzione di biometano, il Trasportatore terrà conto degli effetti che un'eventuale localizzazione del punto di immissione del biometano in prossimità dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione potrebbe comportare sulle stesse reti di distribuzione, al fine di scongiurare eventuali problematiche legate alla scarsa diluizione del biometano con il gas naturale immesso nelle reti di distribuzione.

Con riferimento alla qualità del gas immesso dagli impianti di biometano vedasi i capitoli 11 e 11A del Codice di Rete ~~e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.~~

Con riferimento agli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione vedasi il capitolo 10 del Codice di Rete e ~~il rapporto tecnico~~ la specifica tecnica UNI/ TRS 11537.

6A.2.3 Offerta per la realizzazione di nuove connessioni

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione della nuova connessione o potenziamento di quelle esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna;
- c) il codice di rintracciabilità di cui al paragrafo 6.1.5, unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione;

- d) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) la ragione sociale del richiedente;
- f) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
- g) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- h) il tempo previsto e il cronoprogramma per la realizzazione della connessione;
- i) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
- j) le modalità di pagamento del contributo di cui al paragrafo 6.1.5;
- k) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
- l) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
- m) la descrizione delle parti dell'impianto che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del Trasportatore;
- n) le modalità che il Trasportatore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
- o) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
- p) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- q) le modalità di accettazione del preventivo.

6A.2.4 Accettazione dell'offerta

Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste al punto 6.1.5. A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento il Richiedente, secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore presenta, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia il cui valore dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa, dedotto dell'eventuale contributo, in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

L'importo della garanzia, di cui al comma precedente, è esplicitato nel contratto di allacciamento ed è determinato dal Trasportatore sulla base del contributo di connessione calcolato come al par. 6A.2.6 e comprende anche la spesa prevista la gestione del rilascio delle autorizzazioni.

Il Richiedente versa il contributo di connessione secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore e comunque prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione della connessione e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 6A.2.

6A.2.5 Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente

Il Richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al Trasportatore, può:

- gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
- realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

Il Richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il Trasportatore, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi. La realizzazione di opere da parte del Richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete. Il Trasportatore rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere. Il Trasportatore ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.

La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal Richiedente è comunque effettuata dal Trasportatore, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

°6A.2.6 Determinazione del contributo di connessione per produzioni

Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = \left[I - T * \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \right] * \alpha$$

dove:

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;

- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe (pubblicate dall'Autorità) per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna.
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
- α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari a 0,8.

Su istanza del richiedente, il Trasportatore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C^{anno} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il Trasportatore restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

°6A.2.7 Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione

Qualora il richiedente volesse avvalersi della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei lavori derivanti dallo studio di fattibilità dovrà procedere alla progettazione, approvvigionamento materiali, realizzazione degli stessi e collaudo, nel rispetto delle normative di legge e delle specifiche costruttive del Trasportatore. Inoltre saranno a suo carico tutti gli adempimenti normativi in materia di sicurezza e gli obblighi derivanti, in particolare al Testo Unico Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008 aggiornato dal D.lgs 106/09. Sono esclusi da detti lavori l'esecuzione dei collegamenti in gas necessari per la realizzazione della presa di stacco dal gasdotto del Trasportatore che saranno eseguiti direttamente dallo stesso. Per il controllo della Qualità il richiedente inoltrerà al Trasportatore un Piano di Qualità ove saranno previsti i parametri di controllo del processo, il cronoprogramma delle attività e le modalità di verifica da parte del Trasportatore.

6A.2.8 Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione

L'impianto di connessione viene idealmente suddiviso in due sezioni, la prima è costituita dalla condotta e suoi apparati e accessori dal punto fisico di stacco dal gasdotto del Trasportatore fino alla valvola di sezionamento posta all'ingresso dell'impianto di misura della immissione (condotta di allacciamento), la seconda è costituita dalla cabina/impianto di immissione con gli apparati di trattamento, regolazione e misura (cabina REMI).

La condotta di allacciamento realizzata dal Richiedente sarà gestita dal Trasportatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11.

La conduzione, la manutenzione e quanto altro in obbligo di Legge relativo alla cabina REMI e suoi apparati resteranno invece in carico al Richiedente.

La cabina REMI dovrà essere ubicata in maniera da consentire un accesso autonomo ed indipendente da parte del Trasportatore per l'esecuzione delle attività di verifica della Qualità e Misura del gas immesso.

Per quanto concerne la realizzazione della condotta nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepiti gli Standard Tecnici e Costruttivi del Trasportatore.

Per quanto concerne la realizzazione degli impianti di trattamento, regolazione e misura del gas immesso, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI), dovranno essere progettati, costruiti e gestiti tenendo conto della loro particolarità derivata dai quantitativi di gas trattato assicurando il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e qualità. In particolare viene richiesta la presenza nel circuito di un adeguato sistema di filtrazione da particelle solide e liquide con adeguate soglie di allarme e apparati che consentono un pronto sezionamento al raggiungimento degli stessi, in particolare su impianti sensibili con presenza di inquinanti anche pericolosi (gas acido).

La catena di misura dovrà comunque prevedere una analizzatore della composizione e del valore del PCS del fluido immesso (gascromatografo) e un analizzatore della presenza di idrocarburi e acqua (dew point DPH e DPI), tali apparati dovranno essere del tipo in continuo.

Nel caso di immissioni da impianti di produzione di biometano dovranno essere inoltre rispettati tutti i parametri e le specifiche previste nella **rapporto tecnico specifica tecnica UNI/TRS 11537**.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.